

Allegato "B" al n. 12992/5035 di repertorio.

STATUTO DELLA FONDAZIONE LUCIANO E LUIGI VILLANOVA

* _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ *

Art. 1 - Costituzione e sede

È costituita una Fondazione denominata

"Fondazione Luciano e Luigi Villanova"

con sede in Comune di Milano, via Trebazio n. 1.

La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere disciplinato dal codice civile e dal Codice del Terzo Settore; non ha scopo di lucro, neanche indiretto, non può distribuire utili in alcuna forma e utilizza nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "E.T.S.".

La Fondazione potrà istituire sedi secondarie, uffici e centri in tutto il territorio nazionale con deliberazione del consiglio di amministrazione.

Art. 2 – Scopi ed attività

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- promuovere e sostenere la ricerca scientifica nei settori della salute, della farmacologia, della biotecnologia, della diagnostica e delle scienze della vita;
- valorizzare il trasferimento tecnologico e le collaborazioni tra università, centri di ricerca e imprese;
- diffondere la cultura scientifica attraverso attività educative, divulgative e formative;
- collaborare con altri enti ed istituzioni, sia italiani che stranieri, all'attuazione di progetti connessi agli scopi della Fondazione;
- partecipare ad associazioni, consorzi e altri organismi, onde meglio perseguire gli scopi della Fondazione, intendendosi per organismo qualsiasi ente pubblico o privato, con o senza personalità giuridica, incluse le società di capitali, che svolga attività coerenti con i fini istituzionali della Fondazione.

Tali attività, svolte in via esclusiva o principale sono interamente riconducibili a quelle riconosciute come attività di interesse generale ed esattamente alla “formazione universitaria e post-universitaria” ed alla “ricerca scientifica di particolare interesse sociale;” di cui all'articolo 5, comma 1, lettere g) e h) del codice del terzo settore.

Inoltre, la Fondazione ha come scopo:

- promuovere eventi culturali;
- promuovere eventi artistici;
- proporre, attraverso la creazione e la gestione di strutture ricettive, attività turistiche che promuovano:
 - il turismo sostenibile;
 - la cultura dei territori.

Tali attività, svolte in via esclusiva o principale, sono interamente riconducibili a quelle riconosciute come attività di interesse generale ed esattamente alla “organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche

o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;” ed alla “organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;” di cui all'articolo 5, comma 1, lettere i) e k) del codice del terzo settore.

La Fondazione, al fine di finanziare la propria attività statutaria può inoltre realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 3 - Attività diverse, secondarie e strumentali

Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione può esercitare anche attività diverse da quelle elencate dal precedente articolo 2, purché secondarie e strumentali alle stesse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa all'Assemblea.

Art. 4 - Vigilanza

La Fondazione è sottoposta alla vigilanza delle Autorità competenti, ai sensi della legislazione tempo per tempo vigente in materia.

Art. 5 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione del valore di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero);
- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, da chiunque effettuati con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione

medesima.

Il patrimonio minimo della Fondazione è costituito da una somma liquida e disponibile ovvero da beni diversi dal denaro non inferiore a 30.000 (trentamila) euro. Quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione e, nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Art. 6 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità alle norme di legge, nonché, ove richiesto dalla legge, il bilancio sociale.

Il bilancio deve essere redatto e depositato ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 117/2017, in conformità ai modelli definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo Settore e, limitatamente al bilancio di cui al comma 2-bis del medesimo articolo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia. In particolare, nel bilancio il Consiglio di Amministrazione dovrà documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 3 del presente Statuto.

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 14 del D.lgs. 117/2017, il Consiglio di Amministrazione sarà tenuto ad approvare e depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il Bilancio Sociale. Il Bilancio Sociale è redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

Le risorse della Fondazione comprensive di eventuali ricavi, rendite proventi, entrate comunque denominate saranno utilizzate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata in ogni caso la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D.lgs. 117/2017.

Articolo 7 – Membri Fondatori

Sono Membri Fondatori i soggetti che sottoscrivono l'atto costitutivo della Fondazione e coloro che aderiscono alla Fondazione successivamente, entro 60 giorni dalla data di costituzione, impegnandosi a contribuire al Patrimonio ai sensi di quanto disposto nel medesimo atto costitutivo.

Possono succedere ai Membri Fondatori acquisendo la medesima qualità

i loro eredi legittimi o testamentari.

Ciascun Membro Fondatore ha diritto ad esercitare un voto nell'Assemblea Generale.

Articolo 8 – Membri Sostenitori

Possono divenire Membri Sostenitori, a seguito di apposita deliberazione dell'Assemblea Generale, adottata con maggioranza qualificata pari ad almeno due terzi dei suoi componenti, su proposta del Consiglio di amministrazione:

- Enti pubblici e privati;
- Persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, che, condividendo gli scopi della Fondazione, si impegnino a contribuire, anche su base pluriennale, al Fondo di Dotazione e/o al Fondo di Gestione con beni e fondi, nelle forme e nella misura minima determinata dall'Assemblea Generale.

La partecipazione alla Fondazione di un membro sostenitore può essere limitata al periodo per il quale vengono effettuati regolarmente i contributi o le prestazioni.

Ciascun Membro Sostenitore ha diritto ad esercitare un voto nell'Assemblea Generale.

In caso di rigetto della richiesta di partecipazione, l'Assemblea Generale, entro sessanta giorni, deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Il numero dei Partecipanti è illimitato.

L'elenco dei Partecipanti è tenuto nei libri della Fondazione.

Articolo 9 – Esclusione e recesso dei Membri

L'Assemblea Generale decide, a maggioranza qualificata di almeno due terzi dei suoi componenti, l'esclusione dei Membri per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- comportamento contrario o incompatibile con le finalità della Fondazione.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- avvio di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Membri Fondatori non possono essere esclusi dalla Fondazione, salvo loro formale rinuncia. L'Assemblea Generale può tuttavia assumere ogni decisione ritenuta opportuna, nel caso di inadempimento degli obblighi di contribuzione da parte di uno o più membri Fondatori.

I Membri possono recedere dalla Fondazione, fermo restando l'obbligo di adempiere alle obbligazioni assunte. Il recesso deve essere comunicato per iscritto alla Fondazione, almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno in corso e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso. L'esclusione e il recesso non danno diritto alla restituzione di quanto versato a qualunque titolo sino alla data della delibera di esclusione o dalla data di efficacia del recesso. In caso di esclusione e recesso rimangono

fermi gli impegni di contribuzione assunti nei confronti della Fondazione relativi all'anno in cui è stata deliberata l'esclusione o comunicato il recesso.

Articolo 10 – Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

1. Il Consiglio di amministrazione;
2. L'Assemblea generale;
3. Il Presidente ed il Vicepresidente;
4. L'Organo di controllo;
5. Revisore Unico, nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dalla legge.

Articolo 11 – Consiglio di amministrazione

L'organo amministrativo della Fondazione è collegiale ed è composto da tre membri, compreso il Presidente, tutti nominati a tempo indeterminato in sede di costituzione dell'ente. Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di amministrazione la nomina del nuovo membro spetta all'Assemblea Generale.

I membri del Consiglio di amministrazione sono in possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza. Non possono essere nominati amministratori l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di amministrazione stesso.

Ai componenti del Consiglio di amministrazione potrà essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute e documentate in ragione del loro ufficio, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 8 del D.lgs. 117/2017.

Articolo 12 – Competenze del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

In particolare, il Consiglio di amministrazione:

- predispone i programmi e gli obiettivi della Fondazione;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- individua i progetti da finanziare, nonché gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico.

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

Articolo 13 - Riunioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo all'informazione di tutti i membri.

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Articolo 14 – Presidente e Vicepresidente del Consiglio di amministrazione

Il Presidente del Consiglio è nominato dall'Assemblea Generale. Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. In caso di urgenza può agire chiedendo la ratifica del suo operato al Consiglio nella prima riunione utile. Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni e sovrintende alla gestione complessiva.

L'Assemblea Generale può nominare, all'interno del Consiglio di amministrazione, un Vicepresidente.

Articolo 15 – L'Assemblea generale

L'Assemblea Generale è costituita dai Membri Fondatori e Sostenitori ed è l'organo collegiale di indirizzo della Fondazione che provvede a:

- a) nominare il Consiglio di amministrazione e gli altri organi sociali;
- b) approvare il programma annuale e pluriennale delle attività;
- c) ammettere, su proposta del Consiglio di Amministrazione, i Membri Sostenitori;
- d) determinare la forma e la misura minima del valore dell'apporto annuale che i Sostenitori debbono apportare al patrimonio e/o al fondo di gestione.
- e) adottare i Regolamenti interni su proposta del Consiglio di amministrazione;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) deliberare le modifiche dello Statuto;

h) determinare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.

i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea generale è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, qualora nominato, e si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza di tutti i Membri Fondatori, e della maggioranza dei Membri Sostenitori; in seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti purché vi sia la maggioranza dei Membri Fondatori. L'avviso di convocazione deve essere inviato, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo all'informazione di tutti i membri, almeno otto giorni - riducibili a tre in caso di urgenza – prima della riunione, indicando analiticamente luogo, ora ed ordine del giorno. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

I Membri non possono delegare la propria rappresentanza ad altro Membro o persona; si applica l'art. 2373 del codice civile in quanto compatibile.

Le deliberazioni sono assunte, secondo i criteri di attribuzione dei diritti di voto indicati dal presente Statuto, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre quelle concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione e la devoluzione del patrimonio, sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti l'assemblea Generale e, in ogni caso, con il voto favorevole della maggioranza dei Membri Fondatori. Delle riunioni dell'Assemblea generale viene redatto un verbale, che va inserito in ordine cronologico nell'apposito Libro e firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Articolo 16 – Direttore Generale

Il Direttore Generale, se previsto, è nominato dal Consiglio e cura l'attuazione operativa delle attività della Fondazione.

Articolo 17 – Organo di Controllo

L'Organo di controllo è nominato dall'atto costitutivo, nella sua prima composizione, ed in seguito dall'Assemblea Generale.

Dura in carica tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

Può essere monocratico oppure formato da tre membri. In tale caso costituisce un Collegio il cui Presidente viene eletto dall'Assemblea Generale che lo nomina.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, dell'articolo 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e del presente

Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, in atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere ai membri del Consiglio di amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; in caso di redazione del bilancio sociale, attesta che lo stesso sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalla legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'Organo di controllo partecipa (senza diritto di voto) alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Articolo 18 – Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla legge o quando ritenuto opportuno, l'Assemblea generale nomina un Revisore legale dei conti.

L'Organo di Revisione dura in carica tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica e può essere rinominato.

Il Revisore:

- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'organo di controllo, anche se monocratico, qualora sia tutto composto da revisori legali iscritti nell'apposito Registro e previsto, vigila sulla gestione economico-finanziaria della Fondazione e redige una relazione sul bilancio.

Il Revisore Unico deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 19 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

La Fondazione si estingue per le cause di cui all'articolo 27 del Codice Civile.

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il patrimonio, al termine della procedura di liquidazione, dovrà essere devoluto ai sensi dell'art. 90 del D.lgs. 117/2017 previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 20 - Volontari

La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'articolo 17 del D.lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di

volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'articolo 18 del D.lgs. 117/2017.

Articolo 21 - Libri sociali

I libri sociali sono tenuti a cura di ciascun organo della Fondazione, ai sensi dell'articolo 15 del D.lgs. 117/2017. I componenti degli organi sociali hanno il diritto di esaminare, in ogni momento, i libri sociali, facendone esplicita richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno tre (3) giorni.

Articolo 22 – Norme finali

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore e del Codice Civile e alle norme di legge vigenti in materia.

Milano, 17 marzo 2026

F.to: Azzurra Maria Villanova

Barbara Milani teste

Gaia Caglio teste

Federico de Stefano notaio